



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

n. 49

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 49 del registro Approvazione regolamento IMU.

Data 29/09/2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore 20:30 e in Favara e nell'aula consiliare sita nei locali della Sede comunale di Piazza Cavour, in seduta di **prima convocazione**, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
MAGLIO	Vito	X		NOBILE	Giuseppe		X
SCALIA	Antonio	X		SCIARA	Giusy	X	
MOSSUTO	Laura		X	CUSUMANO	Carmelina		X
CASTRONOVO	Calogero	X		FALLEA	Marianna	X	
FANARA	Salvatore	X		COSTA	Carmelo	X	
CARAMAZZA	Sergio	X		LIOTTA	Massimo	X	
GIUDICE	Salvatore		X	CARAMAZZA	Leonardo	X	
CHIAPPARO	Mariafilii	X		LENTINI	Vincenzo	X	
PIRRERA	Calogero	X		CASTRONOVO	Rossana	X	
FAILLA	Selenia	X		BAIO	Danila	X	
SORCE	Giuseppe	X		BELLAVIA	Giuseppe	X	
SANFRATELLO	Carmelo		X	Di Naro	Salvatore	X	
Numero presenti/assenti						19	05

La seduta è pubblica.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale **Di Naro Salvatore**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Generale, **Dott.ssa Simona Maria Nicastro**.

Sono presenti altresì, il **Sindaco Alba** e gli **Assessori: Giudice, Caramazza L., Maggiore e Mignemi**.

Sono presenti altresì, l'ing. **A. Avenia**, l'arch. **F. Criscenzo**, la **Dott.ssa C. Russello**, la **Dott.ssa G. Chianetta** ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti **Dott. I. Napoli**.

risultano:

presenti 20: Maglio Scalia, Castronovo C., Chiapparo, Fanara, Caramazza S., Chiapparo, Pirrera, Failla, Sorce, Sciara, Fallea, Costa, Liotta, Caramazza L., Lentini, Castronovo R.

Baio, Bellavia, Di Naro.

Assenti 4: Mossuto, Giudice, Caramazza S. Sanfratello e Cusumano.

Il Presidente del Consiglio Comunale **Sig. Salvatore di Naro** comunica che la proposta di deliberazione è stata proposta dalla Dott.ssa G. Chianetta e dall'Assessore M. L. Maggiore, che è corredata dai pareri positivi della Dott.ssa Russello e del Collegio dei Revisori dei Conti, ed invita la Dott.ssa G. Chianetta a relazionare sulla proposta di deliberazione.

Il Consigliere **Scalia** chiede che la proposta di deliberazione sia data per letta.

Durante i superiori interventi è uscito il Consigliere Fanara.

Il Presidente del Consiglio Comunale **Sig. Salvatore di Naro**, non riscontrando alcuna opposizione alla richiesta del Consigliere Scalia pone ai voti per appello nominale la proposta di deliberazione che ottiene il seguente esito accertato e proclamato.

Favorevoli 8 : Castronovo C. , Failla, Nobile, Fallea, Caramazza L. , Lentini, Bellavia e Di Naro.

Contrari 11 : Maglio, Scalia, Caramazza S. , Chiapparo, Pirrera, Sorce, Sciara, Costa, Liotta, Castronovo R. e Baio.

Assenti 5 : Mossuto, Fanara, Giudice, Sanfratello e Cusumano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera

di non approvare la Proposta di Deliberazione Consiliare – **Approvazione regolamento IMU**

Il presente verbale è stato predisposto e curato dal dipendente Amoroso Domenico, dell'Ufficio di Staff del Presidente del Consiglio, con la supervisione del Segretario Generale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Di Naro Salvatore)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Maglio Vito)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Simona Maria Nicastro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,
certifica

17 6 OTT. 2020 che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi dal
al.....
all'Albo Pretorio on line di questo Comune, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune e che in pari data e per la stessa durata copia della
presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che
durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O.7

Inserita nella deliberazione consiliare

Servizio:

n. del

Il Segretario generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO	Approvazione regolamento IMU
----------------	------------------------------

Premesso che:

l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 30/12/2019 (legge finanziaria 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, e che l'IMU è regolamentata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

Considerato che è necessario approvare il regolamento del tributo IMU;

Visto lo schema di regolamento allegato e parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, il Comune ha potestà regolamentare;

Visto che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera g) della legge n. 142/90, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;


Considerato che con Deliberazione di giunta Municipale n. 42 del 30/04/2020 si è stabilito di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento IMU, allegato e parte integrante del presente provvedimento.

PROPONE

di approvare il Regolamento IMU, allegato e parte integrante del presente provvedimento.

RESPONSABILE P.O. N. 7
D.ssa Giuseppina Chianetta

L'ASSESSORE AI TRIBUTI
D.ssa. Maria Laura Maggiore



PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell' art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l' art. 1, comma 1, lettera i, della legge regionale 11 e 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:


Favara, li 13/05/22

Responsabile della P.O. 7
D.ssa Giuseppina Chianetta

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

Favara, li 29/05/2020

Responsabile della P. O. 2
Dott. ssa Carmela Russo



Proposta di deliberazione approvata, senza/con modifiche, nella seduta consiliare del

.....

Il Presidente

.....

Il Consigliere anziano

.....

Il Segretario comunale

.....

**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Municipale Propria
(IMU)**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - PRESUPPOSTO

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO

ART. 5 - BASE IMPONIBILE

ART. 6 - DEFINIZIONI EDISPOSIZIONI IN TEMA DI FABBRICATO, ABITAZIONE PRINCIPALE. AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

ART. 7 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

ART. 8 - RIDUZIONI

ART. 9 - ESENZIONI

ART. 10 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

ART. 11 - VERSAMENTI

ART. 12- DICHIARAZIONE

ART. 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

ART. 14 - NORMA DI RINVIO

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

Art. 16 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Favara, istituita dall'art. 1, commi 739 e seguenti, della Legge 30/12/2019, n. 160.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita all'art. 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per piu' della meta' dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta e' il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali del Comune, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo e' il concessionario.

4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

5. In presenza di piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta e' costituita dal valore degli immobili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.

5. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante incatasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 6 - DEFINIZIONI EDISPOSIZIONI IN TEMA DI FABBRICATO, ABITAZIONE PRINCIPALE. AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato.

2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

3. Sono altresì considerate abitazioni principali:

a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

4. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

5. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

ART. 7 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e il comune puo' solo ridurla fino all'azzeramento.

4. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. Il comune puo' aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

5. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

6. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

7. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 3 a 6, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

8. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 7 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Il comune negli anni successivi puo' solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

9. A decorrere dall'anno 2021, il comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' diversificare le aliquote di cui al presente articolo ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 160/2019, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

10. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate al presente articolo, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al precedente comma, di

elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti. Con lo stesso decreto di cui al precedente comma sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

11. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 7, è ridotta al 75 per cento.

ART. 8 - RIDUZIONI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, il Comune può disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente non che dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ART. 9 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

ART. 10 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 11 - VERSAMENTI

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

2. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 10 dell'art. 7, pubblicato ai sensi del comma 10 dell'art. 7 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

3. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 2, lett. g) dell'art. 9, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 10 dell'art. 7, pubblicato ai sensi del comma 10 dell'art. 7 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

4. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 10 dell'art. 7 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

5. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo

precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalita' per assicurare la fruibilita' immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta e' effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ART. 12- DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lett. g) dell'art. 9, devono presentare la dichiarazione, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 3, lettera c), numeri 3) e 5) dell'art. 6, e al comma 4 dell'art. 7, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

2. Gli enti di cui al comma 2, lettera g) dell'art. 9, devono presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19

novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

3. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

6. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

ART. 14 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della imposta municipale propria, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Art. 16 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

COMUNE DI FAVARA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N.11 DEL 22/5/2020

- Al Presidente del Consiglio Comunale
- Alla Giunta Comunale
- A tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa
- Al Segretario Comunale

Il giorno ventidue del mese di maggio dell'anno 2020 alle ore 8:30 si è convocato telematicamente il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara con la presenza dei signori:

- Dott. Napoli Ignazio – Presidente
- Dott. Modica Vincenzo – Componente
- Dott. Occhipinti Francesco – Componente

Il collegio si è riunito per procedere all'esame delle note ricevute con Pec del:

- giovedì 7 maggio 2020 - 11:48 con oggetto "Approvazione Regolamento IMU", e "Fissazione aliquote IMU anno 2000;
- giovedì 7 maggio 2020 - 12:43 con oggetto "Principio Contabile Della Contabilità Economico - Patrimoniale In Contabilità Finanziaria. Articolazione Del Patrimonio Netto Secondo D.Lgs." 118/2011;
- 13 maggio 2020 - 11:21 – "Approvazione regolamento TARI" ed Adozione per l'anno 2020 delle Tariffe TARI anno 2019.

Il collegio, fermo restando che si riserva di esprimere parere sul merito delle proposte, rileva l'opportunità che i provvedimenti deliberativi siano presentati dai responsabili di posizione organizzativa soprattutto quelli che hanno una particolare rilevanza contabile-amministrativa.

Si rimane in attesa di un opportuno e celere riscontro al fine di esprimere i dovuti pareri.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 09:45 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale al responsabile del servizio finanziario dell'Ente.

Dott. Napoli Ignazio – Presidente

Dott. Modica Vincenzo – Componente

Dott. Occhipinti Francesco - Componente

Prot. n. 21704
del 12/06/2020

COMUNE DI FAVARA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 17 DEL 12/06/2020

Il giorno dodici del mese di giugno dell'anno 2020 alle ore 9:30, presso gli uffici amministrativi del Comune di Favara, in Via Pio La Torre s.n., in prosecuzione di seduta, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dott. Ignazio Napoli	Presidente	Presente
Dott. Vincenzo Modica	Componente	Presente
Dott. Francesco Occhipinti	Componente	Presente

per procedere alla valutazione delle seguenti proposte sottoposte al Collegio:

1. Approvazione del Programma Triennale delle OO.PP 2019/2021 ed elenco annuale dei lavori 2019;
2. Approvazione del Programma Triennale delle OO.PP 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori 2020;
3. Adozione per l'anno 2020 delle tariffe TARI anno 2019
4. Approvazione regolamento TARI
5. Fissazione aliquote IMU anno 2020;
6. Approvazione regolamento IMU.

Il Collegio dopo attenta analisi sulle proposte oggetto di valutazione, appurata che su ognuna di esse la regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili di P.O. non viene chiaramente esplicitata in ogni caso il Collegio li acquisisce come espressione di parere favorevole e si esprime a sua volta positivamente.


La seduta viene sciolta alle ore 12:00 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Napoli Ignazio – Presidente

Dott. Modica Vincenzo – Componente

Dott. Occhipinti Francesco – Componente





COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Piazza Cavour - 92026 Favara (AG)

C.F. 80004120848 - P. I.V.A.01855140842

IV

COMMISSIONE CONSILIARE

RISORSE: Organizzazione e Personale, Finanze e Tributi, Bilancio e Adempimenti Connessi, Programmazione Economica, Controllo di Gestione, Patrimonio, Provveditorato.

Verbale n. 35 del 03/06/2020

Il giorno 03 del mese di Giugno dell' anno 2020 alle ore 19:00 si riunisce negli uffici dei Consiglieri Comunali; a seguito della Convocazione del Presidente di Commissione Mariafilì Chiapparo, con Prot.20470; si è riunita la IV° Commissione Consiliare: **RISORSE:** Organizzazione e Personale, Finanze e Tributi, Bilancio e Adempimenti Connessi, Programmazione Economica, Controllo di Gestione, Patrimonio, Provveditorato;

con la presenza dei Signori:

Carica	Nome - Cognome	Presente	Assente	Entra ore	Esce ore
Presidente	Chiapparo Mariafilì	P		19:00	20:00
Vice Presidente	Failla Selenia		A		
Componente	Costa Carmelo		A		
Componente	Cusumano Carmelina		A		
Componente	Fanara Salvatore	P		19:00	20:00
Componente	Scalia Antonio	P		19:00	20:00
Componente	Sanfratello Carmelo	P		19:00	20:00

Il Segretario verbalizzante il Consigliere Fanara Salvatore

Con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazioni verbali sedute precedenti;
- 2) Regolamento IMU- Aliquote 2020;
- 3) Regolamento Tari –Adozione tariffe per il 2020;
- 4) Varie ed Eventuali.

Il Presidente Chiapparo constatato il numero legale per la validità della seduta (4 su 7) dichiara la seduta : Aperta

Pertanto

Passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

Il Presidente legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione e la sottoscrizione, dopo avere dato lettura del verbale i presenti approvano il punto con votazione unanime, espressa in forma palese e lo sottoscrivono.

Il Presidente introducendo il secondo punto all'ordine del giorno:

Regolamento IMU-Aliquote anno 2020

~~Dichiara aperta la discussione:~~

~~La Commissione si riunisce per esprimere il parere sulla proposta "Approvazione Regolamento IMU- Fissazione aliquote IMU anno 2020".~~

Dopo avere letto entrambe le proposte e averle ampiamente discusso con i chiarimenti anche dell'Assessore, la Commissione esprime il seguente parere: i Consiglieri Chiapparo e Sanfratello **ESPRIMONO PARERE NEGATIVO**, il Consigliere Fanara ed il Consigliere Scalia **SI RISERVANO DI ESPRIMERLO IN CONSIGLIO COMUNALE.**

Si passa adesso all'esame della proposta "Regolamento TARI- Adozione per l'anno 2020 delle tariffe TARI 2019".

Si leggono le due proposte a firma dell'Assessore Maggiore.

In entrambe le proposte ci sono i pareri tecnici e contabili favorevoli.

Si apre una discussione che vede pareri contrastanti tra i Componenti della Commissione.

Si inizia anche la lettura del Regolamento TARI allegato alle due proposte.

Il Regolamento si compone di 37 articoli.

Nell'art.1 si legge che presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Non comportano esonero o riduzione del tributo, la mancata utilizzazione del servizio dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso.

Su questo articolo si apre una discussione accesa.

Secondo la Consigliera Chiapparo ed il Consigliere Sanfratello, qualora il servizio venga interrotto o qualora l'utente non ne usufruisce, il tributo andrebbe quanto meno ridotto.

Il fatto che il costo del servizio sia interrotto, l'Amministrazione applichi alla ditta le sanzioni, con le dovute decurtazioni del costo del servizio.

Anche sull'art. 3 si apre una discussione. La Tari- si legge nell'art.3- è dovuta da chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti.

Nessuna riduzione o esonero è prevista per i locali grezzi, senza utente e suppellettili.

I Consiglieri discutono e alcuni ritengono che l'articolo debba essere emendato.

La Commissione si aggiorna per la continuazione della lettura del Regolamento TARI

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante

Tomeo

Vice Presidente Failla Selenia
Componente Costa Carmelo
Componente Cusumano Carmelina
Componente Fanara Salvatore
Componente Scalia Antonio
Componente Sanfratello Carmelo

Il Presidente
Chiapparo Mariafilì

Chiapparo Mariafilì

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Tomeo

Chiapparo Mariafilì

Sanfratello Carmelo